

**TRIBUNALE di NUORO**  
**Sezione lavoro**

**Ricorso ex art. 700 c.p.c. per annullamento del Decreto Prot. Miur.AOOUSPNU n. 4165 del 27/5/14 e contestuale istanza cautelare inaudita altera parte di iscrizione nella graduatoria nell'interesse di:**

- **Rosa Lieta Mele**, nata a Fonni il 01.05.1972, residente a Nuoro in via Borrotzu n. 3 (CF MLERLT72E41D665R) rappresentata e difesa giusta procura a margine del presente atto dagli Avv.ti Maddalena Giovanna Boe (BOEMDL67T63F979A) e Gian Franco Mureddu (MRDGFR68A15D665X) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Nuoro in Via L. Da Vinci n. 40. I difensori dichiarano, a sensi del co. 2 dell'art. 176 c.p.c. e dell'art. 2 DPR 11/02/2005 n. 68, di voler ricevere le comunicazioni di legge a mezzo fax al numero 0784 256125 o presso l'indirizzo p.e.c. [studiolegaleboe@pec.giuffre.it](mailto:studiolegaleboe@pec.giuffre.it)

**contro**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - Direzione Generale - Ufficio 7° - Ambito Territoriale per la Provincia di Nuoro** (C.F. -, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Nuoro, via Veneto n. 41

**per l'annullamento**

del decreto (Prot. Miur.AOOUSPNU n. 4165) del 27/5/14 con la quale "l'insegnante Mele Rosa Lieta, ai sensi dell'art. 1 del DM 235 del 01/ aprile 2014 è esclusa dalla partecipazione alle procedure concorsuali per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola dell'infanzia e della scuola primaria della provincia di Nuoro per il triennio 2014/2017, perché non risulta in possesso dei requisiti previsti nell'art. 1 co. 1 del DM 235 01/04/2014, ossia non risulta inserita a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento" (Doc. n. 1), per i seguenti motivi

**FATTO**

Io sottoscritta **Rosa Lieta Mele**, nata a Fonni il 01.05.1972, residente a Nuoro in via Borrotzu n. 3 (CF MLERLT72E41D665R)

**DELEGO**

a rappresentarmi, assistermi e difendermi, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, in ogni sua fase stato e grado anche di opposizione e di esecuzione, l'Avv. Gian Franco Mureddu (MRDGFR68A15D665X) e l'Avv. Maddalena Giovanna Boe (BOEMDL67T63F979A) ai quali attribuisco ogni più ampio mandato e facoltà di legge, ivi compresa quella di conciliare e transigere, di incassare somme, di rilasciare quietanze, di spiegare domanda riconvenzionale, di chiamare in causa terzi, di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare le rinunce, di proporre opposizioni ed impugnazioni e di resistere ad esse in ogni stato e grado, di nominare sostituti processuali, cui sono concesse fin d'ora le medesime facoltà.

Ai sensi della L. 675/96, dichiaro altresì di prestare il consenso al trattamento dei miei dati personali, al fine dello svolgimento dell'attività professionale espletata nel mio interesse.

Eleggo domicilio presso il loro studio in Nuoro, via Leonardo da Vinci n. 40.

Nuoro li 27 marzo 2015

Mele Rosa Lieta

*Rosa Lieta Mele*

E' autentica  
Avv. Gian-Franco Mureddu

*Gian-Franco Mureddu*  
Avv. Maddalena Giovanna Boe

UNTER TRIBUNALE NUORO

582

17 APR 2015

17 APR 2015

17 APR 2015

17 APR 2015

L'istante è abilitata all'insegnamento per le classi di concorso scuola dell'infanzia per le quali risultava regolarmente iscritta nelle graduatorie c.d. permanenti (ora ad esaurimento) fino al biennio 2010-2011 (**Doc. nn. 2 e 3**).

Successivamente con istanza del 15/5/14 che si produce, chiedeva di essere reinserita nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 (**Doc. n. 4**).

## **DIRITTO**

### **In via preliminare e cautelare:**

1) Con il decreto oggi impugnato il Miur Provincia di Nuoro **escludeva** la ricorrente dalla partecipazione alle procedure concorsuali per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014-2017 poiché, a detta del Ufficio, priva dei requisiti previsti nell'art. 1 co. 1 del DM 235 del 1/4/2014 **avvisandola** della facoltà ed ammissibilità, avverso il predetto, di presentare *"ricorso giurisdizionale davanti al Giudice Ordinario in veste di Giudice del Lavoro ..... In caso di presentazione di ricorso, nelle more della sua definizione, l'interessata viene inserita con riserva nella graduatoria richiesta"*.

In virtù della suddetta ed ufficiale comunicazione e con il presente, si invita il resistente all'immediato inserimento della ricorrente nella graduatoria richiesta così pure si **insta in via cautelare** perché il Giudice si pronunzi con proprio decreto per i seguenti motivi: **Periculum in mora:** Nel caso specifico ed a sostegno del provvedimento cautelare si rileva il grave danno prodottosi in capo alla ricorrente a seguito del decreto oggi impugnato il quale, nelle more del giudizio di merito, determina l'impossibilità per la ricorrente, per il triennio 2014-2017, di accedere ad incarichi a tempo determinato e/o indeterminato e, viepiù nell'imminenza delle immissioni in ruolo con chiamata da Graduatorie ad Esaurimento.

### **Nel merito e fumus bonis iuris**

1) La ricorrente, in possesso dei seguenti titoli Diploma di Laurea in Pedagogia ed abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito di superamento di apposito concorso bandito con D.D. del 06/04/1999, ha presentato regolare domanda di inserimento nella graduatoria c.d. permanente (ora ad esaurimento) per la scuola dell'infanzia fino al biennio 2010-2011. Tale domanda veniva regolarmente accettata e la ricorrente per i citati anni risultava inserita nella relativa graduatoria.

In data 17/5/2014, a mezzo di apposito modello fornito dal Miur e nei termini di legge, la ricorrente presentava Richiesta di Reinserimento in graduatoria ex art. 1 co. 1bis L. 4/6/04 n. 143 per il quale, sebbene la mancata presentazione della domanda per la permanenza ed aggiornamento comporti l'esclusione dalla graduatoria per gli anni scolastici di riferimento, prevede espressamente che *a domanda dell'interessato, da*

*presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.*

Tale disposizione normativa e quindi facoltà di reinserimento nella graduatoria non risulta abrogata da alcuna disposizione di legge né tanto meno l'eventuale abrogazione può ricavarsi e/o desumersi dal DM 235/2014 e ciò da un lato perché trattasi di decreto ministeriale, incapace ex lege di abrogare e/o modificare la fonte primaria, e da altro lato perché lo stesso decreto ministeriale, in premessa, richiama espressamente la L. 143/04.

Ma non solo. La domanda di reinserimento, prevista e disciplinata dalla citata legge, veniva presentata dalla ricorrente su apposita modulistica ufficiale fornita dal Miur la quale include e prevede espressamente l'ipotesi del reinserimento nella graduatoria ex art. 1 co. 1bis L. 143/04.

La circostanza poi che la suddetta graduatoria sia stata oggi trasformata da permanente ad esaurimento (ex art. 1 co. 605 L. 296/2006) non ha cambiato la sostanza e lo spirito dell'art. 1 co. 1bis L. 143/04 ed invero così facendo il legislatore ha solo voluto escludere nuove immissioni in ruolo e non certo escludere la possibile riammissione in graduatoria di quei docenti già legittimamente inclusi in passato.

2) La suestesa tesi della ricorrente ha trovato ampio riscontro nella giurisprudenza di merito dei Tribunali italiani per i quali l'omessa domanda per la conferma dell'inserimento nella graduatoria pur comportandone l'esclusione per gli specifici anni non esclude il diritto dei docenti di richiedere ed ottenere il successivo reinserimento nella medesima graduatoria, così come nel caso di specie (V. ex plurimis Tar Lazio 5874/11; Ordinanza Tar Lazio n. 1793 e 1794 del 30/01/15; Tar Lazio 21793/10; Ordinanza Trib. Cagliari n. 1779 del 27/7/12; Trib. Firenze 17/05/13; Ordinanza cautelare Trib. Treviso n. 3888/2014; Ordinanza cautelare Trib. Cosenza del 18/02/15).

Ed invero, *"l'esclusione di coloro che non avevano dimostrato interesse per la permanenza nella graduatoria rimane invece disciplinata dalla legge previgente senza che la nuova apporti modifiche al sistema della rinnovazione della domanda [...]* Nella specie non esiste alcuna impossibilità di contemporanea applicazione tra la previsione generale del carattere ad esaurimento delle graduatorie e la disposizione che consente il reinserimento in graduatoria di chi già avesse maturato il diritto all'inserimento in graduatoria e ne sia stato cancellato soltanto per non aver presentato tempestiva domanda di aggiornamento" così convenendo che *"la disposizione di cui all'art. 1 co. 1bis L. 143/04 nel disciplinare l'onere di presentazione della domanda di aggiornamento della posizione in graduatoria e le conseguenze della mancata ottemperanza a tale onere costituisce in realtà norma speciale - per quanto*

*riguarda questo specifico adempimento - rispetto alla norma generale che stabilisce il carattere ad esaurimento delle graduatorie". In virtù delle citate pronunce quindi l'omessa presentazione da parte dei relativi ricorrenti delle domande di aggiornamento delle proprie posizioni nelle graduatorie valide per gli anni precedenti comporta sì la cancellazione degli stessi dalle graduatorie valide per gli specifici anni scolastici "ma non preclude e/o pregiudica il diritto degli stessi di ottenere - a seguito di domanda a tal fine tempestivamente presentata - il reinserimento nelle graduatorie successive pure concludendo sull'illegittimità e quindi disapplicazione dei decreti ministeriali contrastanti con il disposto di cui all'art. 1 co. 1bis L. 143/04 non potendo, peraltro, un decreto ministeriale negare il diritto al reinserimento nelle graduatorie previsto dalla legge" (V. ex plurimis Trib Treviso n. 3888/14).*

Per tutti i motivi di cui sopra, **Mele Rosa Lieta**, come sopra domiciliata e rappresentata,

**ricorre**

al Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, **in via cautelare ed urgente inaudita altera parte** voglia ordinare al **MIUR, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - Ufficio 7° Ambito Territoriale per la Provincia di Nuoro, in persona del legale rapp.te p.t. l'immediato reinserimento della ricorrente nelle Graduatorie provinciali ad esaurimento per la scuola dell'infanzia per il triennio 2014/2017, come dalla stessa richiesto, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione e, in esito agli adempimenti di rito, Voglia fissare l'udienza per la comparizione personale delle parti e la discussione, convocando innanzi a se il **MIUR, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio scolastico Regionale per la Sardegna Ufficio 7° Ambito Territoriale per la provincia di Nuoro in persona del legale rapp.te p.t.** sito a Nuoro in Via Veneto n. 41 per sentire accogliere le seguenti conclusioni nel merito:

1) dichiarando nullo e/o illegittimo il Decreto (Prot. MIUR.AOOUSPNU n. 4165) del 27/5/14 emesso dal convenuto e per l'effetto, previa disapplicazione dello stesso, ordinare al convenuto l'inserimento della ricorrente nelle graduatorie come dalla stessa richiesto, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione;

2) con vittoria di compenso e spese di lite.

Il valore della presente causa è indeterminato e poiché il presente è procedimento cautelare in materia di lavoro ed avendo la ricorrente un reddito familiare inferiore a € 32.298,99, è esente dal pagamento del Contributo Unificato


Produzioni: 1) Copia del Decreto (Prot. MIUR.AOOUSPNU n. 4165) del 27/5/14; 2) Copia della Certificazione di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento presso la scuola materna rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione in data 01.09.2014;

3) Copia dell'estratto della graduatoria provinciale definitiva della scuola materna del 15.07.2008 del CSA di Nuoro; 4) Copia del Modello 1 - Domanda di Inserimento a Pieno Titolo / Con Riserva per gli AA.SS. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, con allegato avviso di ricevimento; 5) Copia Dichiarazione Sostitutiva di certificazione per esenzione contributo unificato; 6) Precedenti giurisprudenziali citati in espositiva .

Riserve di legge.

Nuoro li 27 marzo 2015

Avv. ~~Maddalena~~ Giovanna Boe



Avv. Gian Franco Mureddu



09/03/2015  
fej



**TRIBUNALE DI NUORO**

N. 134/ 2015

Il Giudice Monocratico Dott. Alice Serra

letto il ricorso che precede;

visto il presente ricorso ex art. 700 c.p.c.

ritenuto di non dover procedere *inaudita altera parte*

**FISSA**

per la comparizione delle parti davanti a sé l'udienza del 12/05/2015 ore 12:30 con onere della parte ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso e del presente decreto entro il 30 aprile 2015.

Nuoro, 11 13/04/2015

**IL GIUDICE**

Alice Serra

13/4/15

*[Handwritten signature]*